



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

- **Codice della proposta:** COM (2023) 000 del 06/09/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0311 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministro per le disabilità

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva in commento concerne l'istituzione della carta europea delle disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, definendo un quadro normativo e condizioni comuni a tutti gli Stati membri. La proposta concretizza una delle iniziative faro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, nonché risponde a tre differenti risoluzioni del Parlamento europeo (18 giugno 2020, 7 ottobre 2021 e 13 dicembre 2022). È opportuno preliminarmente osservare che la proposta di direttiva in commento muove da due strumenti già esistenti e già assorbiti dal nostro ordinamento, ovvero la carta europea della disabilità e il contrassegno di parcheggio delle persone con disabilità.

Per quanto concerne il primo di tali strumenti, l'Italia è stata parte del progetto pilota (insieme a Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania e Slovenia) che tra il 2016 e il 2018 ha introdotto un formato comune di carta per il mutuo riconoscimento, su base volontaria, della condizione di disabilità (stabilita secondo i rispettivi criteri, le norme, le prassi e le procedure nazionali di ammissibilità) per l'accesso a prestazioni e servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni paesi, dei trasporti. La definizione dei criteri di rilascio della carta sono stati disciplinati dal DPCM 6 novembre 2020.

Con specifico riguardo al contrassegno di parcheggio delle persone con disabilità, con il D.P.R. n. 151/2012 recante «Regolamento in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide» è stato introdotto in Italia il CUDE, Contrassegno Unificato Disabili Europeo, ovvero il nuovo formato europeo dei contrassegni delle persone con disabilità.

La proposta di direttiva in tema di carta europea della disabilità mira a garantire ai titolari che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro l'accesso, a parità di condizioni, al trattamento preferenziale esistente in relazione a un'ampia gamma di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, estendendone il campo di applicazione oltre gli 8 Stati attualmente parti del progetto; mentre, riguardo al contrassegno, l'obiettivo consiste nella creazione di un sistema di norme e condizioni comuni che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e il relativo modello comune che tutti gli Stati membri dovranno applicare in sostituzione di tutti i molteplici contrassegni nazionali di parcheggio esistenti.

Da ultimo, e non meno rilevante, la proposta di direttiva sostiene una più ampia partecipazione delle persone con disabilità ai vari ambiti della vita sociale, contribuendo altresì a dare attuazione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (attraverso la promozione del turismo sostenibile e della cultura locale).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica necessaria per le condizioni speciali e il trattamento preferenziale per l'accesso ai servizi nel settore dei trasporti è costituita dall'articolo 91 TFUE. Sono pertinenti anche l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE (relativi ai servizi normalmente prestati dietro retribuzione nel mercato interno) e l'articolo 21, paragrafo 2, TFUE, quale base giuridica residuale (in quanto attribuisce all'Unione europea la facoltà di agire e adottare disposizioni per agevolare il diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi non possono che essere realizzati mediante un intervento al livello dell'Unione europea, stante la forte interconnessione fra gli scopi perseguiti, la portata sovranazionale dell'azione e la relativa incidenza in tema di diritti di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE. In assenza infatti di un intervento unico dell'UE, si rischierebbe il pericolo di rendere disomogenei i metodi di risposta dei singoli Stati membri, incidendo negativamente sull'esercizio dei diritti di libera circolazione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la forma e il contenuto della proposta non eccedono e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato per raggiungere i vari obiettivi interconnessi. A tale scopo si ritiene congrua altresì la scelta della direttiva quale atto giuridico preposto al perseguimento delle finalità precedentemente specificate.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta della Commissione, contenente l'ampliamento del regime applicativo della carta europea della disabilità, nonché nuove disposizioni in tema di contrassegno di parcheggio delle persone con disabilità, risponde in modo coerente all'esigenza di introdurre norme in materia di semplificazione e omogeneizzazione del diritto di libera circolazione delle persone con disabilità, riducendo auspicabilmente l'incertezza derivante dalla da una eventuale disomogenea legiferazione ad opera dei singoli Stati membri.

L'intervento normativo proposto non riveste il carattere di urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

In considerazione dell'adesione dell'Italia al progetto pilota della carta europea della disabilità, si ritiene l'intervento normativo proposto dalla Commissione rispondente all'interesse nazionale. Medesima valutazione positiva concerne il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, strumento già ampiamente assorbito nel nostro ordinamento, il quale faciliterà il mutuo riconoscimento fra gli Stati membri dell'accesso a condizioni e strutture di parcheggio speciali riservate alle persone con disabilità in possesso del medesimo contrassegno.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Le osservazioni italiane sono state comunicate il 21 settembre alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e sono state pubblicate come documento WK 12504/2023 INIT del 2 ottobre che si allega alla presente, nelle sole parti in cui si è fatta esplicita richiesta di modifica (All. 1).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Allo stato attuale la proposta presenta costi per il bilancio nazionale concernenti l'elaborazione e la distribuzione del nuovo format connesso al contrassegno. Per quanto concerne la carta europea della

disabilità, lo standard richiesto dalla proposta è attualmente inferiore a quello attualmente realizzato nel nostro ordinamento, producendo dunque un impatto positivo sul bilancio. Attualmente tali costi non sono tuttavia quantificabili in quanto gli standard sono in fase di definizione. Per poter procedere ad una compiuta analisi degli oneri, appare dunque opportuno attendere gli sviluppi negoziali e la stima delle attività necessarie.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Come precedentemente anticipato, le misure oggetto della proposta di direttiva coinvolge strumenti già ampiamente assorbiti nel nostro ordinamento, i cui effetti positivi sono già riconoscibili sia in tema di fruizione dei servizi che di semplificazione della circolazione. La proposta tuttavia, allo stato attuale, prevede una serie di oneri in capo agli Stati membri, quale la notifica alla Commissione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, dell'organismo designato per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Tale previsione risulta ad oggi innovativa per il nostro sistema, il quale dovrà dunque individuare o costituire tale organismo, predisponendo gli eventuali impatti di carattere organizzativo ed economico di tale costituzione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si rinvia in parte alle considerazioni effettuate in tema di effetti sull'ordinamento nazionale, ferma restando la necessità di poter effettuare una compiuta analisi sull'impatto organizzativo in seguito agli sviluppi negoziali.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il progetto di direttiva, per le finalità che le sono proprie, dovrebbe produrre effetti positivi sulla vita delle persone con disabilità in termini di riduzione dell'incertezza relativa al riconoscimento di determinate agevolazioni, di ampliamento delle garanzie a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di libera circolazione, di equo accesso ai servizi. Non meno rilevante è anche la potenziale riduzione degli episodi discriminatori.

Parimenti per le imprese la presenza di strumenti così facilmente riconoscibili (soprattutto con riguardo alla carta europea della disabilità), produce l'innegabile effetto di accelerare l'accesso ai servizi dedicati specificamente alle persone con disabilità, nonché di abbattere la burocrazia connessa alla produzione di documenti concernenti l'accertamento della condizione di disabilità e le relative difficoltà di riconoscimento esterno di condizioni di disabilità c.d. *apparenti*.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità</p> <p>– Codice della proposta: COM (2023) 000 del 06/09/2023</p> <p>– Codice interistituzionale: 2023/0311 (COD)</p> <p>– Amministrazione con competenza prevalente: Ministro per le disabilità</p>
--

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articoli 1, 5, 6 in tema di carta europea della disabilità.	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 dicembre 2018, n. 145; • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020. 	Il decreto in oggetto, trattandosi di norma di rango secondario, disciplina la definizione dei criteri di rilascio della carta, già in vigore nel nostro ordinamento. Tale decreto è stato adottato in ottemperanza a quanto previsto dalla relativa norma primaria, ovvero l'articolo 1, comma 563 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'Italia ha già aderito al progetto, dunque si ritengono esigui gli eventuali oneri in carico alla finanza pubblica, soprattutto in ragione di uno standard tecnologico richiesto a livello europeo attualmente inferiore a quello italiano. Non si segnala la necessità di ulteriori interventi legislativi.
Articoli 1, 5, 7 in tema di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012, n.151; • Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 	Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada. Nello specifico,

	<p>1992, n.495;</p> <ul style="list-style-type: none">• Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 luglio 2021.	<p>all'articolo 2, comma 2, si sostituisce il precedente format di contrassegno nazionale con il modello dell'Unione europea. L'attuale proposta di direttiva stabilisce un nuovo format di contrassegno, lasciando tuttavia sostanzialmente immutata l'architettura su cui si poggia il funzionamento dell'attuale contrassegno. In ragione di ciò, si segnala che gli eventuali costi possono essere imputati alla creazione e distribuzione del nuovo contrassegno. Inoltre, sarà opportuno intervenire legislativamente per recepire il nuovo standard, alla stregua di quanto già accaduto nel 2012.</p>
--	--	---